

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 817

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIMOLDI, LUCCHINI, RIBOLLA, SALTAMARTINI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di circostanza aggravante per taluni delitti commessi nei confronti di donne

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la ratifica ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, l'Italia ha assunto l'impegno a introdurre, nel proprio ordinamento, specifiche misure di prevenzione e di tutela giudiziaria a sostegno delle donne oggetto di atti di violenza.

La presente proposta di legge muove dal bisogno di proseguire nell'impegno di garantire alle donne, nel nostro Paese, pari diritti ma, soprattutto, maggiore tutela alla luce dei troppi fatti di cronaca che negli ultimi anni hanno evidenziato, in maniera preoccupante, un aumento di casi di violenza contro le donne.

Nell'agosto 2016, a Milano, un immigrato egiziano ha cosperso la moglie di benzina e le ha dato fuoco, causandole ustioni di terzo grado sul 55 per cento del corpo. In Lombardia, nell'ultimo anno altre tre donne sono state date alle fiamme dai loro uomini, peraltro quasi tutti immigrati, e una di loro è deceduta a causa delle ustioni riportate. Sempre di recente (agosto 2016) un immigrato marocchino ha ucciso a coltellate la moglie, in strada, a Novara. Le cronache riportano, infatti, con sempre più frequenza, casi di crudeltà e di violenza che fanno inorridire e che vedono come vittime donne brutalizzate, picchiate, arse vive e sottoposte a sevizie, spesso proprio da parte dei loro compagni o familiari.

L'obiettivo è quello di introdurre nel nostro ordinamento una tutela che, come viene sancito dalla Convenzione di Istan-

bul, garantisca la ferma condanna per « ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica », riconoscendo che « il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne », la quale si mostra come « una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione ». Riconoscendo « la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere », la Convenzione di Istanbul riconosce che « la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini ».

Ecco, quindi, che con questa proposta di legge, intervenendo a tutela della donna, non si riconosce un'inferiorità del genere femminile rispetto a quello maschile, in ossequio al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma si vuole rispondere con fermezza e determinazione a una scia di violenza caratterizzata dall'identità delle vittime che, evidentemente, vivono in condizioni di subordinazione psico-fisica, con ciò riconoscendo la violenza sulle donne come espressione della violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione che, come tali, vanno arginate e combattute mediante interventi normativi mirati. Al fine, quindi, di creare un deterrente non appare sufficiente prevedere semplicemente una specifica aggravante per il reato di omicidio nei confronti delle donne (cosiddetto « femminicidio »), da inserire nel codice penale (delitti contro la persona). Pertanto, con la presente proposta di legge si prevede che la specifica aggravante di femminicidio sia applicata ogni volta che un soggetto commette reati di « violenza » rivolti contro una donna tali da determinarne danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, oppure idonei a determinare la coercizione o la privazione della libertà di vita, pubblica o privata. Tale intervento normativo deve avvenire mediante l'inseri-

mento nel codice penale dell'articolo 612-*ter* che recita: « Per i delitti previsti dagli articoli 575 (omicidio), 581 (percosse), 582 (lesione personale), 584 (omicidio preterintenzionale), 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 601 (tratta di persone), 605 (sequestro di persona), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne), 609-*quinquies* (corruzione di minorenne), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), 609-*undecies* (adescamento di minorenni), 610 (violenza privata), 612 (minaccia), 612-*bis* (atti persecutori), 613 (stato di incapacità procurato mediante violenza), commessi a danno di donne e tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, compresi gli atti idonei a determinare la coercizione o la privazione della libertà, la pena è aumentata dalla metà a due terzi. Nel caso di morte della persona offesa si applica comunque la pena dell'ergastolo ».

Trattandosi di delitti con una previsione di aumento di pena dalla metà ai due terzi, la circostanza aggravante avrà natura di circostanza ad effetto speciale.

Il secondo comma dell'articolo 612-*ter* non consente, al fine di comminare una pena lieve, l'equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti o, come spesso capita, l'applicazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 165 del codice penale, prevedendo, in caso di condanna, che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno.

Inoltre, con l'articolo 3 si modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di stabilire una presunzione assoluta per l'applicazione, in ogni caso, della misura della custodia cautelare in carcere e ciò indipendentemente dal dato fattuale se la pena detentiva che verrà applicata sarà superiore a tre anni di reclusione.

Con l'articolo 4 si modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale e si consente l'arresto obbligatorio in flagranza.

Infine, occorre prevedere l'esclusione dai benefici stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante l'ordinamento penitenziario, da parte di coloro che sono stati condannati per i predetti reati aggravati ai sensi dell'articolo 612-ter del codice penale.

Attraverso queste integrazioni e modificazioni si intende corrispondere alle necessità evidenziate da fatti di cronaca più o meno recenti che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 612-*ter*. — (*Aggravante speciale per reati commessi a danno di donne*). — Per i delitti previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 601, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610, 612, 612-*bis* e 613, commessi a danno di donne e tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, compresi gli atti idonei a determinare la coercizione o la privazione della libertà, la pena è aumentata dalla metà fino a due terzi. Nel caso di morte della persona offesa si applica comunque la pena dell'ergastolo.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con la circostanza aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a essa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

ART. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di condanna per i delitti previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 601, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610, 612, 612-*bis* e 613, aggravati ai sensi dell'articolo 612-*ter*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale del risarcimento del danno alla persona offesa ».

ART. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto in

fine il seguente periodo: « Salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 601, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610, 612, 612-*bis* e 613, aggravati ai sensi dell'articolo 612-*ter* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

ART. 4.

1. Dopo la lettera *d-ter*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente:


« *d-quater*) delitti di cui agli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 601, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610, 612, 612-*bis* e 613, aggravati ai sensi dell'articolo 612-*ter* del codice penale ».

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « e 630 » sono sostituite dalle seguenti: « , delitti di cui agli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 601, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 610, 612, 612-*bis* e 613, aggravati ai sensi dell'articolo 612-*ter* del codice penale, e 630 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0018420